

COPIA



**COMUNE DI ALTISSIMO**

Provincia di Vicenza

***N. Reg. 40***

Data 18/11/2016

***N. Reg. Generale N. 173***

Prot. n. 6362

**AREA AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE**

***O G G E T T O***

**CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI ART. 33,  
COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92.**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**N. 445 REP.**

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 23/11/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to Dott. Livio Bertoia*

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art. 33 della Legge n. 104 del 05.02.1992;

Vista la richiesta presentata il 27/10/2016, prot. 5814, dalla dipendente a tempo indeterminato matricola 61 con la quale la stessa chiede di beneficiare dei permessi previsti dalla Legge 104/92 art. 33 per il figlio riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3;

Preso atto che la dipendente ha prodotto copia del verbale rilasciato dall'INPS il quale prevede la revisione del caso entro il mese di luglio 2018;

Rilevato che l'art. 33, comma 7 bis, impone la verifica dei presupposti normativi per il rilascio dei permessi stessi e prevede la decadenza del lavoratore dai diritti di cui al comma 3 in caso di insussistenza o venir meno delle condizioni per la legittima fruizione dei benefici;

che il Comune di Altissimo, ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000, potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dalla dipendente;

Ritenuto opportuno riconoscere alla dipendente matricola 61, sulla base della documentazione presentata dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione di tre giorni di permesso mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal mese di novembre 2016 e previa richiesta scritta vistata dalla Responsabile dell'area di appartenenza;

Visto che il C.C.N.L. del comparto Regione/EE.LL., stipulato il 06.07.1995, dispone all'art. 19, comma 6, che "i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104 non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili";

Visti:

- l'art. 97 e seguenti del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 relativo al conferimento di funzioni al Segretario comunale;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni al Segretario Comunale;
- il decreto prot. 5990 del 04/11/2016 relativo all'attribuzione della responsabilità dell'area contabile e di tutti i servizi ad essa afferenti al Segretario comunale;

### DETERMINA

1 - di riconoscere alla dipendente a tempo indeterminato matricola 61, sulla base della documentazione presentata dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione di tre giorni di permesso mensili previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 per l'assistenza al figlio, con decorrenza dal mese di novembre 2016, previa richiesta scritta vistata dalla Responsabile dell'area di appartenenza;

2 - di precisare che la dipendente, in caso di accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, decade dai diritti di cui al comma 3 dell'art. 33 L. 104/92;

3 - di dare atto che alla dipendente spetterà l'intera retribuzione, non verranno ridotte le ferie ed i giorni di permesso saranno valutati ai fini dell'anzianità di servizio;

4 - di comunicare gli estremi del presente provvedimento alla dipendente interessata e all'ufficio personale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

*f.to dott. Livio Bertoia*